



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore Emanuele PELLEGRINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 2020

Modifiche all’articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in tema di effetti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge mira a introdurre nel nostro sistema giuridico una nuova modalità di separazione consensuale tra coniugi che, a differenza di quella prevista innanzi all'ufficiale di stato civile dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, possa prevedere effetti traslativi, ovvero disposizioni patrimoniali.

L'articolo 12 del citato decreto-legge n. 132 del 2014 disciplina i casi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale di stato civile.

In particolare, però, il comma 3 prevede che il relativo accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile non possa contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Questo è un grande limite di sistema se si pensa che oggi è raro che una separazione tra coniugi non comporti altresì la necessità di divisione di beni patrimoniali.

Sempre ovviamente nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo 12 del decreto-legge n. 132 del 2014, vale a dire l'impossibilità di procedere attraverso procedure semplici e rapide nel caso in cui vi siano figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave, ovvero economicamente non autosufficienti, il presente disegno di legge intende introdurre la possibilità di procedere a patti di trasferimento patrimoniale nelle forme della negoziazione assistita, secondo quanto previsto dallo stesso decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, alla presenza di un notaio.

L'introduzione dei patti di trasferimento patrimoniale nel caso di separazione tra coniugi comporta molti vantaggi rispetto all'attuale disciplina.

La negoziazione assistita da uno o più avvocati, normata dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, è stata introdotta nel nostro ordinamento con lo scopo di ridurre la mole dei procedimenti civili, conducendo una parte dei contenziosi al di fuori delle aule di tribunali per consentire alle parti di pervenire a una definizione più rapida, economica ed efficace di controversie generalmente di complessità o controvalore ridotto. Tale procedura, infatti, è sovente utilizzata per separazioni consensuali o richieste congiunte di divorzio, evitando il ricorso al tribunale, alla sola presenza di un avvocato per ciascun coniuge.

La previsione della figura del notaio in caso di patti di trasferimento patrimoniale è un'ulteriore garanzia, in quanto sarà il notaio stesso che, oltre a certificare l'accordo tra i coniugi, procederà alle eventuali trascrizioni dei beni immobili e alle relative trasmissioni alla procura della Repubblica presso il tribunale competente. Il tutto, entro il termine di trenta giorni.

I costi relativi ai patti di trasferimento patrimoniale saranno definiti in apposite tariffe congiunte previste dai rispettivi ordini professionali.

Per gli atti relativi al trasferimento patrimoniale, il presente disegno di legge prevede infine l'applicazione delle esenzioni previste dall'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché dell'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il terzo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« *3-bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 2, i coniugi, se tra le condizioni da essi concordate nell'accordo di separazione personale o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi del comma 3 sono previsti patti di trasferimento patrimoniale, possono procedere nelle forme della negoziazione assistita di cui al presente decreto. L'accordo è concluso alla presenza di un notaio, che lo trasmette al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per la concessione del relativo nulla osta e, entro i successivi trenta giorni, redige gli atti relativi al trasferimento, anche con effetti traslativi relativi ai beni immobili.

3-ter. I costi relativi ai patti di trasferimento patrimoniale in presenza di un notaio e con l'assistenza dei rispettivi avvocati, di cui al comma *3-bis*, sono stabiliti in apposite tariffe congiunte predisposte dai relativi ordini professionali.

3-quater. Per gli atti di cui al comma *3-bis*, relativi ai patti di trasferimento patrimoniale, si applicano le esenzioni previste dall'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché l'esenzione dalle imposte ipo-

tecarie e catastali. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».